

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3054

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CERVONE e LETTIERI

Presentata il 30 marzo 1966

Passaggio nella carriera superiore del personale già dei ruoli aggiunti del Ministero dell'interno, in base al titolo di studio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Taluni dipendenti dell'Amministrazione civile dell'interno si trovano da molti anni in una situazione che a noi sembra profondamente ingiusta: essi, infatti, pur essendo muniti di titolo di studio superiore a quello richiesto per la carriera di appartenenza e pur venendo adibiti a mansioni corrispondenti alle carriere superiori, non hanno alcuna possibilità di migliorare la loro posizione giuridica.

Da ciò deriva uno stato di disagio morale per questi impiegati che, pur avendo titolo e preparazione adeguati, non vedono la possibilità di miglioramento.

Tale problema, peraltro, si era posto anche per il personale dipendente da altre Amministrazioni: per molti esso è stato risolto con provvedimenti legislativi che hanno previsto il passaggio alle carriere superiori — sia esecutive, sia di concetto e direttive — in base al titolo di studio posseduto ed, in alcuni casi, soltanto in relazione alle mansioni svolte.

Ricordo a tale proposito:

1) il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455 (articolo 2) « Passaggio nel gruppo A del personale di gruppo B del Ministero dell'interno, con o senza laurea »;

2) la legge 24 dicembre 1949, n. 983 (articolo 2) « Passaggio nel gruppo B degli aiutanti delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie;

3) la legge 5 giugno 1951, n. 376, « Passaggio nei ruoli organici del gruppo corrispondente alla carriera di impiego del personale non di ruolo assunto anteriormente alla data del 23 marzo 1939;

4) la legge 26 febbraio 1952, n. 67 (articolo 21) « Passaggio dei salariati nei gruppi A e B, se muniti di titolo di studio, e nel gruppo C, anche senza titolo di studio;

5) la legge 15 maggio 1954, n. 238 (articolo 2) « Passaggio degli insegnanti di materie tecniche (periti industriali ed agrari) nelle carriere direttive;

6) il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448 (articoli 4 e 5) « Passaggio nel gruppo C dei ruoli speciali transitori del personale non di ruolo di quarta categoria e dei salariati, con o senza titolo di studio che alla data del 1° maggio 1948 svolgevano mansioni di gruppo C;

7) la legge 19 marzo 1955, n. 520 (articolo 41) « Passaggio nel gruppo A degli impiegati di gruppo B forniti di laurea, del personale degli uffici del lavoro »;

8) la legge 30 novembre 1955, n. 1053 (articolo 3) « Passaggio nel gruppo B dei disegnatori del Genio civile (gruppo C) con o senza titolo di studio » (*Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1957, n. 290);

9) la legge 21 ottobre 1957, n. 1080 « Passaggio nel gruppo B degli Ufficiali idraulici

(gruppo *C*) con o senza titolo di studio » (*Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1957, n. 290);

10) la legge 11 febbraio 1958, n. 57 (articolo 1) « Passaggio nel gruppo *B* delle cancellerie e segreterie giudiziarie dei dipendenti che alla data di entrata in vigore della legge erano forniti di titolo di studio superiore » (*Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 1958, n. 49);

11) la legge 21 marzo 1958, n. 287 (articoli 1, 2, 3, 5 e 6) « Inquadramento in una delle quattro categorie della legge 4 febbraio 1937, n. 100, del personale non insegnante non di ruolo delle Università e Istituti superiori » (*Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 1958, n. 88);

12) la legge 26 marzo 1958, n. 425 (articoli 179 e 181) « Passaggio del personale esecutivo degli Uffici delle Ferrovie dello Stato nelle carriere di concetto con o senza titolo di studio » (*Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1958, n. 103, supplemento ordinario);

13) la legge 12 agosto 1962, n. 1340 (articolo 10) « Trasferimento al Ministero dell'interno e istituzione dei ruoli organici della A.A.I. » « Passaggio del personale dei ruoli aggiunti nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto » (*Gazzetta Ufficiale* dell'11 settembre 1962).

In particolare giova rilevare che, in forza di dette leggi si è, ad esempio, consentito il collocamento nei gruppi *A* e *B* di salariati in possesso del corrispondente titolo di studio ed espletanti mansioni inerenti a quelle qualifiche (legge 26 febbraio 1952, n. 67); con la legge 12 agosto 1962, n. 1340, si è provveduto, nel senso richiesto con la presente proposta, per il personale già dipendente dal-

l'Ente A.A.I. che ora è stato inquadrato nel ruolo del personale civile del Ministero dell'interno. Anzi va sottolineato come detto provvedimento ha creato una contraddittoria situazione nella stessa Amministrazione dove una parte del personale ha già ottenuto il diritto all'inquadramento nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, mentre un'altra parte attende ancora la definitiva sua sistemazione.

Ed è comprensibile che ciò genera un notevole scontento per il pregiudizio morale ed economico che deriva a questi impiegati i quali non chiedono altro che l'adeguamento della situazione di diritto a quella che di fatto esplicano già sia per il titolo di studio posseduto che per la qualità delle funzioni svolte.

E poiché deve ritenersi ormai consolidato il principio secondo cui è ammesso il passaggio alla categoria superiore, non si vede perché lo stesso non debba valere per gli impiegati che da circa venti anni fanno parte dell'Amministrazione stessa.

Né vi sono problemi di ordine finanziario: si tratta infatti di un provvedimento di cui beneficerebbe un ristretto numero di impiegati i quali, dato il lungo periodo di servizio prestato in categorie e carriere inferiori, ha già raggiunto e, a volte, superato lo stipendio iniziale relativo alla nuova posizione che verrebbe ad assumere.

È pertanto nella profonda convinzione di compiere un atto di giustizia e di riconoscimento per chi ha dedicato la sua vita al servizio dello Stato, che ci onoriamo di presentare e di proporre alla vostra benevola approvazione la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il personale già appartenente ai ruoli aggiunti dell'Amministrazione civile dell'interno il quale, alla data del 30 giugno 1956, risultava inquadrato in carriera inferiore a quella corrispondente al titolo di studio posseduto e che, dal 1° luglio 1956 fino alla data di entrata in vigore della presente legge abbia prevalentemente svolte mansioni nella carriera superiore, è collocato, a sua domanda e con decorrenza dal 1° luglio 1956 nella qualifica iniziale della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto.

ART. 2.

Per l'accesso alla carriera direttiva il titolo di studio richiesto è qualunque diploma di laurea; per l'accesso alla carriera di concetto qualunque diploma di istituto di istruzione di secondo grado, per l'accesso alla carriera esecutiva la licenza della scuola media inferiore.

ART. 3.

La domanda di cui all'articolo 1 deve essere presentata all'Amministrazione entro 90 giorni dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

L'anzianità di servizio maturata nella carriera inferiore dal personale di cui al precedente articolo 1 viene computata, ai fini dello sviluppo di carriera, dalla data di collocamento nel ruolo speciale transitorio, e comunque non anteriormente al 1° maggio 1948, o dalla data di conseguimento del titolo di studio, se posteriore nelle seguenti misure:

- a) per la metà in caso di passaggio alla carriera immediatamente superiore;
- b) per un terzo negli altri casi.

ART. 5.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti relativi a stipendi ed altri assegni fissi al personale in attività di servizio dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.